1865

Le associazioni si ricevono in **Firenze** dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 304

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.

Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Domenica 26 Novembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania		»	82	[illegible]	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	60	31	16

PARTE UFFICIALE

Regolamento sull'ordinamento dell'amministrazione delle poste.

(*Continuazione* — Vedi numero 303)

Capo IV. — *Stipendi e retribuzioni.*

Art. 56. Gli impiegati di 1ª categoria e gli agenti subalterni sono provvisti di uno stipendio fisso, determinato dal regio decreto organico del 25 giugno 1865, il quale varia secondo i gradi e le classi di questi.

Art. 57. Lo stipendio degl'impiegati della 2ª categoria (aiutanti) è fissato in relazione delle respettive residenze e si accresce in ragione di tempo.

I quadri *A* e *B*, annessi al presente regolamento, indicano respettivamente le città e la classe degli aiutanti a ciascuna assegnate, nonchè la progressione degli aumenti di stipendio per ciascuna classe.

Art. 58. Gli aiutanti regolarmente ammessi nel modo stabilito dall'art. 37, e dopo trascorso il periodo di prova, ivi pure accennato, riceveranno lo stipendio assegnato alla località ove debbono prestare servizio.

Tre mesi prima che sia compiuto il quinquennio dal giorno della loro nomina, le rispettive direzioni compartimentali dovranno proporre al Ministero, con elenco nominativo, la concessione di aumento loro dovuto.

Art. 59. La concessione del 1° stipendio agli aiutanti, nonchè gli aumenti quinquennali si fanno alla scadenza dei trimestri regolari. La medesima ha luogo per decreto ministeriale, di cui viene rilasciato un estratto all'interessato.

Art. 60. Gl'impiegati della 1ª categoria che, dietro loro domanda, faranno passaggio alla 2ª, e gl'impiegati in disponibilità che verranno nominati aiutanti, qualora avessero uno stipendio od un assegnamento maggiore del *maximum* dello stipendio fissato per gli aiutanti a seconda delle diverse residenze, dovranno rinunziare alla parte che supera il *maximum* suddetto, e non avranno più titolo a verun aumento quinquennale, qualunque possa essere la durata dei loro ulteriori servizi.

Art. 61. Se invece gl'impiegati suddetti avessero uno stipendio inferiore al *maximum* di quello fissato per gli aiutanti, in tal caso essi lo riterranno per intero, e, dopo cinque anni dalla loro nomina riceveranno in aumento la somma necessaria perchè il loro stipendio sia ragguagliato a quella delle quote fissate dal quadro *B*, che sarà immediatamente superiore allo stipendio medesimo.

Art. 62. I commessi degli uffizi di 3ª classe sono retribuiti in base al doppio criterio della rendita e del lavoro.

La rendita degli uffici si compone del prodotto netto delle tasse delle lettere e stampe, campioni, ecc.; di quello della vendita dei francobolli nel rispettivo distretto, cioè tanto per opera dell'uffizio stesso, come per mezzo dei rivenditori ai quali esso li somministra; del valore dei segnatasse; delle tasse sui vaglia emessi dell'interno e dell'estero, e del premio sulle associazioni ai giornali.

Sono elementi del lavoro:

1° Il numero dei vaglia di qualunque somma e per qualsivoglia destinazione emessi e pagati;

2° Il numero dei dispacci formati per l'interno o per l'estero, e quelli ricevuti;

3° Le ore di servizio notturno.

Per servizio notturno s'intende quello prestato dalle 5 di sera alle 7 del mattino nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, e dalle 8 di sera alle 5 di mattina durante gli altri mesi dell'anno.

Le frazioni di ora sono considerate come ore intiere.

Pei dispacci formati e ricevuti e pel servizio notturno eseguito durante un lasso di tempo maggiore di sei mesi si corrisponde lo intiero assegno; al di sotto di sei mesi lo assegno è ridotto alla metà. Non si tien conto dei dispacci formati o ricevuti, nè del servizio di notte eseguito per un tempo minore di un mese.

Oltre a ciò i commessi ricevono il 2 per cento sulla vendita dei francobolli.

Art. 63. La liquidazione delle retribuzioni dei commessi titolari degli uffizi di 3ª classe viene eseguita sulla media delle rendite accertate e del lavoro eseguito durante il triennio precedente.

La liquidazione sarà fatta per cura di ciascun titolare e quindi riveduta dalla rispettiva direzione compartimentale, che dovrà trasmetterne le relative proposte al Ministero nella prima quindicina del mese di febbraio dell'anno in cui deve essere posta in atto la liquidazione.

Art. 64. Le liquidazioni proposte dalle direzioni compartimentali saranno rivedute dal Ministero, e quindi verranno approvate con decreto ministeriale, da pubblicarsi nel bullettino mensile.

Le retribuzioni così liquidate dureranno per tre anni.

Art. 65. Il commesso titolare di un uffizio di nuova creazione riceverà la retribuzione in lire 150 annue.

Trascorso un anno dalla creazione dell'uffizio, verrà liquidata, per cura della direzione compartimentale e proposta al Ministero la retribuzione regolare sulla rendita e sul lavoro dell'anno medesimo.

Approvata la retribuzione e pubblicata nel bullettino, verrà corrisposta dal principio del trimestre regolare successivo, e durerà fino alla revisione triennale delle retribuzioni di tutti gli uffizi.

Art. 66. Potrà tuttavia essere straordinariamente rinnovata la liquidazione per le retribuzioni di quegli uffizi, nei quali si fosse accertato un aumento della metà della rendita o del terzo del lavoro.

Questa rinnovazione però non potrà aver luogo se non è trascorso un anno dalla liquidazione normale; dovrà essere chiesta dall'interessato alla Direzione compartimentale, e da questa proposta al Ministero nei modi accennati agli articoli precedenti.

L'aumento di retribuzione che sarà concesso decorrerà dal 1° giorno del successivo trimestre regolare.

TITOLO III.

DELLE ATTRIBUZIONI DEGL'IMPIEGATI.

Capo I. — *Impiegati della 1ª categoria.*

Art. 67. Il direttore compartimentale è il capo di tutto il servizio del compartimento, ed il mediatore ordinario di tutte le disposizioni ministeriali riguardanti il servizio e gl'impiegati.

Tutti gli impiegati di qualunque grado addetti agli uffizi di ogni classe compresi nel compartimento dipendono direttamente dal direttore compartimentale.

Art. 68. Il direttore di un compartimento corrisponde col Ministero, coi direttori e titolari degli uffizi da lui dipendenti, nonchè cogli altri direttori compartimentali per gli affari interessanti altri compartimenti.

Corrisponde pure direttamente colle autorità provinciali e comunali e coi capi locali di altri servizi che hanno sede nel respettivo compartimento.

La corrispondenza cogli altri Ministeri, colle amministrazioni postali estere, colle direzioni generali governative o di amministrazioni sociali ferroviarie o di credito è riservata al Ministero (direzione generale delle poste) cui debbono i direttori compartimentali rivolgersi, anche per rispondere alle comunicazioni ricevute, salvi i casi d'urgenza.

Art. 69. Le principali attribuzioni dei direttori compartimentali sono le seguenti:

1° Sopraintendere al regolare andamento del servizio nel proprio compartimento, e curare la esatta osservanza delle leggi, regolamenti e discipline in vigore;

2° Comunicare cui spetta gli ordini del Ministero, ed assicurarne l'eseguimento;

3° Riferire al Ministero i fatti più importanti avvenuti nel compartimento;

4° Proporre i cambiamenti ravvisati opportuni nelle varie parti del servizio del proprio compartimento;

5° Concertare i servizi di trasporto dei dispacci, riferirne al Ministero, e provvedere nei casi di urgenza;

6° Ordinare e regolare le spese e il loro pagamento secondo le istruzioni;

7° Compilare i bilanci annuali;

8° Compilare e trasmettere nei mesi di giugno e dicembre un rapporto semestrale sopra ogni parte del servizio loro fidato.

Art. 70. — Hanno facoltà:

1° Di ammettere negli uffizi agenti giornalieri per supplire a straordinari bisogni del servizio;

2° Di accordare permessi straordinari di assenza nel limite di otto giorni;

3° Di sospendere dal servizio qualunque impiegato, in caso di grave mancanza e nei sensi dell'art. 199;

4° Di infliggere ammende fino a L. 20.

In tutti questi casi il direttore compartimentale dovrà rendere avvisato il Ministero di ciascuna delle disposizioni surriferite.

Art. 71. Il direttore compartimentale provvederà nelle forme stabilite dalle leggi e dalle istruzioni all'aprimento delle lettere senza indirizzo o con indirizzo imperfetto, ed al loro invio ai mittenti od ai destinatari, secondo i casi.

Gli è però fatta facoltà di delegare tali operazioni ad uno degli impiegati superiori della direzione compartimentale.

Dovrà essere tenuta esatta nota del numero delle lettere aperte, di quelle spedite, e delle altre rimaste inesitate, con indicazione degli oggetti e documenti che in esse si rinvenissero, ed un doppio di questa nota sarà mandata in fine di mese al Ministero.

Art. 72. Gl'ispettori sono addetti alle direzioni compartimentali per eseguirvi le visite di ispezione agli uffizi.

Il loro numero varia secondo l'estensione del compartimento ed il numero degli uffizi di cui si compone.

Art. 73. Tutti gli uffizi d'ogni compartimento devono essere visitati almeno una volta all'anno per cura degli ispettori addetti alla direzione.

Il direttore compartimentale determina le epoche nelle quali deve aver principio il turno d'ispezione, e se debba eseguirsi continuatamente o a più riprese, secondo le circostanze.

Egli deve pure fissare l'itinerario che l'ispettore dovrà seguire, e questi ha obbligo di corrispondere di tempo in tempo col direttore compartimentale per tenerlo ragguagliato dell'andamento del turno d'ispezione, trasmettergli le relazioni degli uffizi visitati, e perchè egli possa sempre conoscere approssimativamente presso quali uffizi si trovano gl'ispettori in visita.

I direttori compartimentali avranno anche cura di ordinare visite saltuarie per conoscere all'improvviso le condizioni degli uffizi.

Art. 74. Oltre il giro ordinario saranno pure eseguite visite straordinarie nei seguenti casi:

1° Di morosità nei pagamenti per parte dei titolari degli uffizi;

2° Di sospetto di malversazione, soppressione di corrispondenze, falsificazione od alterazione di vaglia e simili;

3° Di pertinace negligenza per parte d'un titolare nello adempimento delle proprie attribuzioni;

4° In tutti gli altri casi in cui possa essere creduta opportuna la visita.

A compiere siffatte visite saranno delegati preferibilmente impiegati degli uffizi di 1ª o di 2ª classe, viciniori a quello che deve essere visitato, sia nello scopo di rendere minori le spese della visita, sia perchè queste riescano più pronte e quindi più efficaci.

Art. 75. Nei casi di visite straordinarie il direttore compartimentale dovrà subito darne avviso al Ministero, informandolo dei motivi che vi hanno dato luogo, e trasmettergli poscia a suo tempo il rapporto dell'ispettore. Circa le visite annuali, la direzione compartimentale avvertirà il Ministero quando esse hanno principio, e trasmetterà i rapporti complessivamente quando sia terminato l'intiero giro, fatta eccezione pei casi in cui circostanze speciali richiedessero comunicazioni più sollecite.

Art. 76. È dovere degl'ispettori di tenere esatta nota delle irregolarità osservate in ogni ufficio, di comunicarsele reciprocamente, e di portare su di esse la loro speciale attenzione in occasione di nuova visita agli uffizi medesimi, onde accertarsi se i titolari siano stati solleciti di porvi riparo.

Devono parimente esaminare ogni parte del servizio dell'uffizio presso cui eseguiscono la loro missione, istruire i titolari, ed assumere esatte e confidenziali informazioni sulla loro condotta, abitudini, contegno col pubblico, e condizioni di famiglia.

Art. 77. Presso di ogni direzione compartimentale dovrà essere tenuto un registro in cui siano descritti per ordine alfabetico gli uffizi del compartimento, e a lato di ciascuna venga presa nota dell'epoca di ogni visita e dei principali rilievi occorsi, in guisa che si possa ad ogni nuova ispezione far confronto colla precedente e riconoscerne il frutto.

Art. 78. È espressamente vietato agli ispettori di ricevere alloggio o vitto dal titolare o dagli altri impiegati dell'uffizio in cui ha luogo la visita, ovvero di accettare qualsiasi altro servizio che possa in qualunque modo menomare la loro libertà d'azione e pregiudicare alla imparzialità del severo e scrupoloso sindacato loro commesso.

Art. 79. Indipendentemente alle visite ordinarie e straordinarie gli ispettori sono pure specialmente incaricati:

1° Di assistere alle operazioni di passaggio di amministrazione in caso di cambiamento del titolare di uffizi di 1ª classe, e di quegli altri pei quali il Ministero od il direttore compartimentale credessero di ordinarlo;

2° Di presenziare colla maggior possibile frequenza le operazioni di arrivo e di partenza negli uffizi di prima classe, nello scopo di vigilare sulla fissazione del debito all'uffizio di distribuzione, sul discarico delle lettere mal dirette od indebitamente tassate; per tutelare in ogni modo la regolarità delle operazioni di controllo, e per esaminare se il servizio delle diverse sezioni sia eseguito regolarmente e debitamente invigilato.

Art. 80. Durante quei periodi dell'anno nei quali non ha luogo alcuna visita, gl'ispettori devono rivedere le note delle visite fatte nell'anno precedente per prepararsi ad eseguire con frutto le future e compiere inoltre quelle altre funzioni che loro saranno affidate dal direttore compartimentale.

Art. 81. I direttori, qualunque sia la loro classe, sono adibiti nelle seguenti funzioni:

1° Di reggere la sezioni di segreteria, computisteria e verificazione, e quella di cassa presso le direzioni compartimentali.

2° Di capi degli uffizi di 1ª e di 2ª classe, o delle sezioni degli uffizi di 1ª. In questo caso però è necessario che siano di classe inferiore a quella del direttore capo dell'uffizio.

Art. 82. Il direttore più anziano presso una direzione compartimentale, escluso quello della cassa, è incaricato di sostituire il direttore compartimentale nei casi di assenza o di altro qualsiasi impedimento.

Art. 83. I direttori capi di uffizi di 1ª e di 2ª classe presiedono e curano il regolare andamento del proprio uffizio, e ne sono risponsabili moralmente se si tratta di uffizi di 1ª classe, nei quali la responsabilità materiale è accollata ai capi delle singole sezioni, e materialmente per gli uffizi di 2ª classe, i quali non sono divisi in sezioni.

Art. 84. Spetta ai direttori di invigilare sulla condotta degl'impiegati da essi dipendenti in tutto ciò che può interessare il servizio ed il decoro dell'amministrazione.

È pure nel loro còmpito di studiare i miglioramenti che si possono introdurre tanto nelle operazioni interne quanto nel trasporto dei dispacci ed in ogni altra parte del servizio, e di riferirne alla rispettiva direzione compartimentale per le ulteriori sue provvidenze.

Art. 85. Negli uffizi di 1ª classe il direttore regge la sezione di computisteria, ed invigila il servizio di tutte le altre sezioni, assistendovi frequentemente e visitandole all'improvviso. Egli è pure incaricato di una più speciale vigilanza sulle sezioni di arrivo e partenza e di cassa, nella prima delle quali deve trovarsi di persona nei momenti dei principali arrivi, o farvisi rappresentare per gli altri onde compiere le operazioni relative alla fissazione del debito alla distribuzione, allo scarico delle lettere mal dirette e simili, e nella seconda ha obbligo di eseguire frequenti ed improvvise verifiche.

Spetta a lui pure di ricevere i reclami del pubblico, farvi ragione o riferirne, secondo i casi, alla direzione compartimentale.

Art. 86. Negli uffizi di 2ª classe i direttori debbono prendere parte attiva e continua alle operazioni di servizio, dirigere personalmente i lavori degli altri impiegati, e soprattutto rivolgere tutta la loro attenzione sul servizio delle raccomandazioni ed assicurazioni, nonchè su quello dei vaglia.

Art. 87. Gli uffiziali sono impiegati che lavorano sotto la dipendenza immediata dei direttori.

Le loro attribuzioni variano secondo i diversi uffizi cui sono applicati.

Negli uffizi di 1ª classe gli uffiziali di 1ª e di 2ª classe potranno essere destinati a reggerne le diverse sezioni; e ad ognuna di esse ne saranno pure addetti uno o più, secondo i bisogni del servizio, in guisa che le operazioni più importanti possano essere da essi compiute.

Art. 88. Gli alunni sono impiegati non retribuiti, che coadiuvano gli uffiziali nelle loro incumbenze, ed apprendono sotto la direzione il servizio.

Art. 89. I capi-linea degli uffizi ambulanti sono impiegati preposti alla direzione ed alla vigilanza degli uffizi ambulanti.

I capi-linea dovranno avere un grado non inferiore a quello di uffiziale di 1ª classe.

Non si potranno stabilire capi-linea alla cui sorveglianza non siano affidate almeno due linee di ambulanti.

Art. 90. I capi-linea e gli uffizi ambulanti dipendono direttamente dal Ministero, il quale dà loro gli ordini per mezzo della direzione compartimentale ove ha sede il capo-linea.

Gl'impiegati degli uffizi ambulanti dovranno però nei loro viaggi deferire agli ordini, che, in casi di urgenza, i direttori compartimentali della linea da essi percorsa crederanno di dover loro impartire, avvisandone immediatamente il Ministero.

Art. 91. I capi-linea esercitano la loro autorità su quelle linee che verranno a ciascuno assegnate con decreto ministeriale, ed avranno la loro residenza presso gli uffizi succursali, posti alla stazione di uno dei punti centrali donde partono gli ambulanti cui sono preposti.

Art. 92. Il personale di ogni uffizio ambulante si compone di uffiziali e serventi, in quel numero che sarà determinato con decreto ministeriale per ciascuna linea.

Tanto gli uffiziali che i serventi vengono destinati dal Ministero.

Art. 93. I capi-linea sono tenuti di eseguire una o due corse settimanali su ciascuno degli ambulanti alle loro cure fidati, e devono inoltre compiere tutte quelle altre corse che ravvisano necessarie nell'interesse del servizio.

Art. 94. I capi-linea debbono assistere frequentemente alle operazioni preparatorie, che hanno luogo alle stazioni prima della partenza dei convogli, coi quali viaggiano uffizi ambulanti.

Curano inoltre e sorvegliano le spedizione dei dispacci degli uffizi succursali avviati col mezzo de' messaggeri o dei capi-convoglio delle ferrovie.

Art. 95. È dovere dei capi-linea di accertarsi con ogni mezzo se le operazioni che si compiono sugli uffizi ambulanti hanno luogo colla voluta regolarità, specialmente quelle che hanno tratto alla esatta direzione delle corrispondenze, ed agli scambi internazionali.

Venendo a riconoscere irregolarità od inesattezza tanto sugli uffizi ambulanti, come nelle operazioni degli uffizi corrispondenti, ne fanno oggetto di speciale rapporto al Ministero.

Art. 96. Oltre ai rapporti speciali di cui sovra, i capi-linea dovranno trasmettere ogni mese al Ministero un dettagliato rapporto sull'andamento del servizio delle linee affidate alla immediata loro sorveglianza. Nei rapporti mensili dovranno far conoscere il grado di attitudine, di zelo e di attività dei loro dipendenti.

Art. 97. I capi-linea assegnano un turno di servizio agli impiegati. Uno specchio indicante questo turno deve essere affisso nell'uffizio succursale della stazione.

È severamente vietato agli impiegati di cambiar turno di servizio senza espressa licenza del capo-linea.

Art. 98. I capi-linea ripartiscono, per quanto è possibile, le attribuzioni agli impiegati addetti agli uffizi ambulanti, in guisa che, in caso di reclamo, l'amministrazione possa riconoscere chi vi abbia dato origine. Il rapporto giornaliero contiene l'indicazione degli impiegati in servizio.

Art. 99. In caso di accidente sulla strada ferrata, il capo-linea deve trasportarsi sul luogo del disastro, approfittando all'uopo dei treni speciali che potessero essere spediti, e, colà giunto, prenderà sotto la propria responsabilità quei provvedimenti suggeriti dalle circostanze ed atti ad assicurare il servizio delle corrispondenze.

Art. 100. Per cura dei capi-linea sarà tenuto un registro memoriale, sul quale si scriveranno le disposizioni superiormente emanate in ordine agli uffizi ambulanti. Questo registro rimarrà all'uffizio succursale della stazione. Gl'impiegati addetti agli uffizi ambulanti dovranno prenderne visione giornalmente, nè sarà valido il pretesto d'ignoranza qualora alcuna delle disposizioni emanate rimanesse inosservata.

Art. 101. I capi-linea sono responsabili delle irregolarità del servizio sempre quando siano prodotte da difetto di vigilanza o di previdenza nel promuovere i provvedimenti necessari a migliorare uno stato di cose dannoso al servizio, ovvero qualora abbiano tenuti nascosti dei fatti, che loro incumbeva di far conoscere all'amministrazione.

Art. 102. Gli uffiziali hanno obbligo di recarsi all'uffizio succursale presso la stazione per ivi attendere alla preparazione dei fogli di avviso, alla tenuta dei registri ed a quelle scritture le quali vengono concentrate nella residenza del capo-linea.

Debbono inoltre prendere parte al lavoro preparatorio che ha luogo sugli ambulanti e all'uffizio succursale prima della partenza dei treni.

Art. 103. Nei casi di assenza di un impiegato per malattia o per regolare licenza, il capo-linea provvede alla di lui surrogazione temporaria, destinando in sua vece uno degli impiegati di altra linea che si trovi in riposo, ed in casi di urgenza potrà sceglierne uno dall'uffizio succursale della stazione. Mancando anche questi, ricorrerà alla direzione compartimentale del luogo ove egli risiede per eccezionali provvidenze.

Avvenendo però il caso dell'impedimento improvviso di un impiegato degli ambulanti durante il viaggio, sarà richiesto l'uffizio di 1ª o di 2ª classe viciniore di provvedere alla prosecuzione della corsa somministrando un impiegato del proprio personale.

Art. 104. L'ultimo giorno di cadun mese i capi-linea dovranno spedire al Ministero lo specchio degli impiegati che prestarono servizio durante il mese su ciascuna linea cui sono preposti.

Capo II. — *Impiegati di 2ª categoria.*

Art. 105. Gli impiegati di 2ª categoria (aiutanti) sono incaricati delle operazioni di servizio materiale sotto la direzione e la vigilanza degli impiegati di 1ª categoria.

Sono addetti alle direzioni compartimentali, ed agli uffizi di 1ª e di 2ª classe, e possono anche essere chiamati in servizio presso il Ministero.

Art. 106. Presso le direzioni compartimentali gli aiutanti sono incaricati della copiatura e tenuta dei registri, della spedizione della corrispondenza, delle addizioni, della separazione dei vaglia e delle lettere rifiutate, e delle operazioni materiali di economato.

Art. 107. Negli uffizi di 1ª classe gli aiutanti compiono le seguenti attribuzioni che variano secondo le diverse sezioni:

Nella sezione di arrivo e partenza gli aiutanti sono incaricati della separazione delle corrispondenze e del loro casellamento, ma non potrà mai essere loro affidata la responsabilità del servizio di uno stradale;

Nella sezione di distribuzione gli aiutanti devono eseguire tutte le operazioni di separazione, casellamento e distribuzione, in guisa che basti la loro opera a tutto il servizio, sotto la direzione e la vigilanza del capo, e di uno o più sottocapi scelti fra gl'impiegati della 1ª categoria;

Nella sezione di francatura gli aiutanti non possono essere occupati che nella vendita dei francobolli a minuto e nelle operazioni relative alle associazioni ai giornali;

Nella sezione delle raccomandazioni ed assicurazioni non possono essere applicati aiutanti;

Nella sezione di cassa e dei vaglia spetterà agli aiutanti la classazione e la ricerca degli avvisi dei vaglia, il pagamento di questi, nonchè la compilazione delle note specifiche dei vaglia emessi e pagati;

Finalmente presso la computisteria e segreteria gli aiutanti saranno incaricati della preparazione dei fondi d'avviso, della tenuta dei registri, della copiatura e della spedizione della corrispondenza.

In ognuna di tutte le attribuzioni anzidette l'opera degli aiutanti dovrà sempre essere specialmente diretta ed invigilata dagli impiegati di 1ª categoria addetti alle rispettive sezioni.

Art. 108. Negli uffizi di 2ª classe gli aiutanti debbono compiere tutte le operazioni sotto la responsabilità del capo e sotto la direzione e la vigilanza di uno o più impiegati di 1ª categoria secondo l'importanza dell'uffizio medesimo.

Negli uffizi ove si trovano più impiegati di 1ª categoria le operazioni relative alle raccomandazioni ed alle assicurazioni sono a questi esclusivamente demandate.

Capo III. — *Agenti subalterni.*

Art. 109. I brigadieri sono agenti incaricati di invigilare i portalettere nella distribuzione delle corrispondenze a domicilio, e nella vuotatura delle cassette per l'impostazione sussidiaria.

Spetta pure ai medesimi l'esecuzione di ogni altra speciale incumbenza, che il direttore od il rispettivo capo di sezione credessero opportuno di loro affidare.

Art. 110. La nomina dei brigadieri viene fatta in ragione del numero dei portalettere nelle seguenti proporzioni:

Nelle città ove sono più di dieci portalettere, e meno di venti, è destinato un brigadiere di 2ª classe;

Da venti a trenta portalettere un brigadiere di 1ª ed altro di 2ª classe;

Da trenta a sessanta portalettere un brigadiere di 1ª e tre di 2ª classe;

Oltre i sessanta un brigadiere di 1ª ed altro di 2ª classe ogni venti portalettere.

Art. 111. I brigadieri di 1ª classe prendono gli ordini dal direttore e dal capo dell'uffizio che sopraintende al servizio dei portalettere.

I brigadieri di 2ª classe dipendono da quelli di 1ª.

Art. 112. Essi dovranno trovarsi presenti in uffizio nelle ore in cui i portalettere attendono alla cerna delle lettere da distribuirsi.

Art. 113. Spetta ai brigadieri l'ispezione giornaliera dei portalettere, e di vegliare a che i medesimi, quando sono in servizio, indossino sempre la divisa prescritta, e sieno puliti della persona ed in ogni parte del loro vestiario.

Art. 114. Ad ogni distribuzione dei portalettere i brigadieri dovranno percorrere un giro che sarà mutato ogni giorno invigilando se i singoli portalettere adempiono con esattezza alle proprie incumbenze.

Art. 115. Venendo a riconoscere che qualche portalettere in servizio si ferma nei luoghi pubblici o per via, o chiede la mancia al destina-

tari delle lettere, il brigadiere ne informerà immediatamente il capo dell'uffizio.

Art. 116. I brigadieri invigileranno che i portalettere in giro custodiscano nelle rispettive bolgette le lettere di cui sono latori, a meno che non trattisi di pacchi voluminosi o di giornali, i quali non vi capiscano.

Art. 117. In caso di lagnanze relative al servizio dei portalettere il brigadiere dovrà appurare personalmente se il richiamo abbia origine da colpa del portalettere.

Art. 118. L'impiegato preposto al servizio dei portalettere dovrà accertare colla massima cura se le lettere indistribuite, e perciò restituite dai portalettere, portino a tergo l'indicazione dei motivi, e non sieno effetto di colpevole trascuranza dei portalettere. — A questo uopo si delegherà sovente il brigadiere pel recapito di quelle lettere, i cui destinatari si credono reperibili.

Art. 119. È obbligo dei brigadieri di assicurarsi personalmente se le lettere che vengono recapitate sono distribuite ai destinatari e senza ritardo.

Art. 120. Il brigadiere, il quale, conoscendo una qualche irregolarità a carico di alcuno dei portalettere, ommettesse di informarne il direttore od il capo dell'uffizio, potrà essere sospeso dall'impiego e licenziato in caso di recidiva.

Art. 121. I messaggeri sono incaricati dell'accompagnamento e della consegna dei dispacci lungo le strade ordinarie e quelle ferrate.

Art. 122. I messaggeri in servizio sono posti sotto la immediata dipendenza dei titolari degli uffizi dei luoghi di partenza e di arrivo, e debbono pure essere deferenti agli ordini che durante il servizio fossero loro impartiti da quelli della linea percorsa.

Art. 123. I messaggeri sono responsabili dei dispacci che loro vengono affidati, e debbono perciò riscontrarli esattamente quando li ricevono, e prima di rimetterli ai respettivi uffizi.

Art. 124. Il servizio dei messaggeri si eseguisce alternativamente e giusta il turno stabilito dalla direzione compartimentale, che lo fa conoscere al Ministero.

I messaggeri non possono esimersene se non nel caso di ottenuto permesso, o di impedimento legalmente constatato.

È vietata ogni surrogazione o variazione di turno non consentita superiormente.

Art. 125. È severamente proibito ai messaggeri di trasportare lettere, stampe o carte manoscritte fuori dei dispacci loro affidati.

I messaggeri che fanno servizio sulle ferrovie non debbono permettere a chiunque, sotto verun pretesto, l'ingresso nella vettura loro assegnata, nè servirsene per trasportar gruppi, merci od altri oggetti oltre quelli loro rimessi dagli uffizi portali per altri uffizi.

Art. 126. I messaggeri che prestano servizio sulle vetture erariali non possono deviare dallo stradale loro prefisso, salvo nei casi di assoluta necessità.

Debbono vegliare a che i postiglioni eseguiscano il loro dovere, talchè la corsa si compia nel termine stabilito dall'orario, tranne i casi di forza maggiore, che dovranno essere giustificati mediante certificati dell'autorità del luogo ove si verificò l'impedimento.

Possono ritenere la corsa, e la mancia, quando per colpa del postiere o de' suoi dipendenti il servizio non è fatto debitamente.

Art. 127. In caso di aggressione della vettura, i messaggeri devono difendere, per quanto sta in loro, i dispacci e gli altri oggetti ad essi affidati, ed è loro obbligo di fare immediata relazione dell'accaduto alle autorità giudiziarie e politiche del luogo, nonchè al capo dell' uffizio al momento dell'arrivo.

Art. 128. I messaggeri devono trovarsi all'uffizio di posta all'ora stabilita per ricevere i dispacci.

Nel caso di grave indisposizione o di altro legittimo impedimento, che non permettesse al messaggere di eseguire la corsa, egli dovrà darne avviso all'uffizio di posta in tempo utile, perchè si possa provvedere al servizio.

Art. 129. I messaggeri che viaggiano nelle vetture erariali devono usare i maggiori riguardi ai viaggiatori, ma non possono aderire alla domanda di fermare il legno fuori dei luoghi prefissi.

Art. 130. I messaggeri che in conseguenza del turno di servizio, si trovano in riposo, devono presentarsi all'uffizio delle poste all'ora indicata dal titolare del medesimo per ricevere gli ordini che loro occorresse d'impartire.

Art. 131. I portalettere sono incaricati della distribuzione delle corrispondenze a domicilio, e della vuotatura delle cassette postali, nelle città ove questa non è eseguita da speciali agenti in forza di contratto.

Art. 132. Oltre alla distribuzione delle corrispondenze ordinarie, i portalettere sono pure incaricati del recapito a domicilio delle lettere e pieghi raccomandati, che portano l'indirizzo del destinatario o di cui la residenza è conosciuta.

Le cautele e le formalità per la consegna di siffatte lettere sono stabilite dalle istruzioni generali.

Art. 133. I portalettere devono trovarsi all'uffizio alle ore precise che sono fissate dal capo della distribuzione negli uffizi di 1ª classe e dal direttore negli altri uffizi.

Una speciale tabella approvata dal direttore e affissa nella stanza dei portalettere indicherà il giro a ciascuno assegnato, e le variazioni che al medesimo si dovessero ordinare.

Nella distribuzione delle lettere dovrà essere esattamente eseguito il giro fissato dalla tabella suddetta.

Art. 134. È proibito ai portalettere:

1° Di consegnare lettere a credito;

2° Di fare il servizio senza la bolgetta;

3° Di distribuire lettere mancanti del bollo d'arrivo o con francobolli non annullati;

4° Di distribuire corrispondenze che non siano loro consegnate dal capo;

5° Di distribuire o far distribuire le corrispondenze nella propria abitazione o nello stesso uffizio di posta;

6° Di leggere o lasciar leggere da altri i giornali o le stampe che devono distribuire;

7° Di lasciar leggere l'indirizzo delle lettere da persone cui non ispettino, tranne il caso che l'indirizzo stesso fosse poco intelligibile o scritto in lingua straniera;

8° Di fumare in servizio o vestire altri abiti che quelli di divisa; come pure di trasportare fardelli, cassette od altro che sia estraneo alle incombenze postali;

9° Di accompagnarsi per via con alcuno quando sono in servizio, come pure di trattenersi a discorrere o di fermarsi nei caffè, nelle osterie, od altri pubblici stabilimenti;

10. D'incaricare altre persone della distribuzione delle corrispondenze loro affidate;

11. Di chiedere mancie sotto qualunque titolo;

12. Di riprendere una lettera stata aperta dal destinatario, quantunque risuggellata.

Sono eccettuate le lettere aperte per conformità di nome, le quali potranno riprendersi suggellate a cura di chi le avesse aperte e corredate della firma di esso, colla dichiarazione: — *Aperta per conformità di nome e cognome.*

13. Di far consegna delle lettere a persone, alle quali non siano destinate salvo i casi previsti dall'istruzione generale.

Art. 135. La levata delle lettere dalle cassette sarà eseguita dai portalettere od agenti a ciò destinati dal direttore, il quale fisserà il giro e l'orario per questo servizio.

Art. 136. È vietato ai portalettere od agenti incaricati del servizio sopraindicato:

1° Di variare il loro giro;

2° Di soffermarsi per via;

3° Di consegnare a chicchessia il sacco o la cassetta delle lettere;

4° Di entrare durante il loro giro nei caffè, nelle osterie od in qualsiasi altro luogo.

Art. 137. Il giro dev'essere eseguito nel più breve termine possibile, e nelle città, ove sono cassette meccaniche, la vuotatura deve essere fatta colla massima attenzione, perchè non si guasti il meccanismo.

Art. 138. Qualora si trovasse alcuna cassetta rotta o guasta, il vuota-cassette dovrà darne immediato avviso al capo dell'uffizio di arrivo e partenza, acciò possa ordinarne la pronta riparazione.

Art. 139. I serventi sono agenti subalterni, posti sotto gli ordini dei direttori e dei rispettivi capi d'uffizio.

Art. 140. I serventi sono incaricati:

1° Della pulizia dell'uffizio;

2° Della bollatura e dell'annullamento dei francobolli;

3° Della formazione materiale dei dispacci;

4° Del carico o scarico delle vetture pel trasporto dei dispacci;

5° Di accompagnare, occorrendo, i dispacci alle stazioni delle ferrovie e da queste agli uffizi;

6° Finalmente di eseguire tutto quanto viene loro ordinato dal direttore o dai rispettivi capi d'uffizio.

Art. 141. I serventi devono trovarsi al loro posto alle ore fissate dal direttore o dal capo dell'uffizio e rimanervi il tempo stabilito, non assentandosi senza averne ottenuto il permesso.

Art. 142. La pulizia dell'uffizio si farà in quelle ore che il direttore o il capo dell'uffizio ravviseranno convenienti, perchè non venga disturbato il lavoro degli impiegati.

In qualunque ora però essa abbia luogo dovrà sempre assistervi un impiegato.

Art. 143. I serventi non potranno mai essere impiegati in servizi particolari nella casa del direttore o di altri impiegati.

CAPO IV. — *Commessi.*

Art. 144. I commessi sono i titolari degli uffizi di 3ª classe, ed eseguiscono tutte le operazioni di servizio nei modi stabiliti dai regolamenti e dalle istruzioni in vigore.

Art. 145. I commessi hanno facoltà sia di farsi coadiuvare nell'esercizio delle loro funzioni, sia di farsi surrogare in caso di malattia o di altra assenza dai membri della loro famiglia, o da quelle altre persone nelle quali avranno fiducia, dopo di averle notificate alla direzione compartimentale e averne ricevuta l'autorizzazione.

Tanto nell'un caso però, quanto nell'altro i commessi sono personalmente ed integralmente responsabili delle operazioni dei loro coadiutori e surroganti, e rimane a loro carico la spesa dell'aiuto o della surrogazione.

L'aiuto prestato ad un commesso, o la di lui surrogazione in caso di assenza, non conferisce alcun diritto verso l'amministrazione delle poste.

Art. 146. Tranne le persone autorizzate a sussidiare o surrogare il commesso, niuno può entrare negli uffizi delle poste, ed i titolari devono impedirne l'ingresso a chicchessia.

Art. 147. In caso di decesso o di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo, le persone autorizzate a supplire il titolare dovranno assumere la gerenza dell'uffizio in fino a tantò che non sia altrimenti provveduto. (*Continua*)

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE.

AVVISO

A cominciare dal 1° dicembre p. v., e nei giorni di martedì e sabbato di ogni settimana le corrispondenze della città di Firenze per quella di Napoli, esclusi i campioni, saranno spedite in due modi, cioè:

Per Nunziatella, col treno del mezzogiorno e coll'arrivo a Napoli l'indomani alle ore 5. 3. pomeridiane, salvi i ritardi derivanti dalle operazioni sanitarie.

Per Termoli, col treno delle ore 10 di sera e coll'arrivo a Napoli il dopo dimani alle ore 2. 10. pomeridiane.

Il tempo utile per l'impostazione all'uffizio centrale termina un'ora prima della partenza dei treni.

Coloro che preferiranno la via di Nunziatella dovranno indicarlo sulla soprascritta delle loro lettere.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE.

AVVISO.

Per misura di precauzione adottata dalle direzioni di sanità dei porti di Napoli, di Palermo e di Messina non si accettano più alla solita disinfettazione delle corrispondenze postali i libri rilegati in pelle o in tela, e i campioni di mercanzia che per la loro natura o per la forma in cui sono accomodati non possono essere perfettamente disinfettati senza riuscirne guasti o scompleti.

Si invita perciò il pubblico a non spedire fino a nuovo ordine per Napoli e comuni adiacenti e per tutta la Sicilia libri rilegati e campioni di non facile purificazione, avvertendo che, a scanso di reclami, tali oggetti non avranno corso e saranno trattenuti nell'uffizio di impostazione.

Torino, 20 novembre 1865.

ISTRUZIONI E NORME PER IL SERVIZIO METEOROLOGICO.

(*Continuazione* — Vedi numero 303)

Stato del cielo e del mare.

28. Saranno notate le seguenti condizioni dello stato del cielo:

11. *Sereno.*
22. *Nuvole sparse.*
33. *Coperto.*
44. *Minaccioso.*
55. *Nebbia.*
66. *Pioggia.*
77. *Grandine.*
88. *Neve.*
99. *Temporale* (pioggia o grandine dirotta con scariche d'elettricità).

Parimente nello stato del mare saranno distinte le seguenti gradazioni:

111. *Calmo.*
222. *Mosso.*
333. *Agitato.*
444. *Grosso.*
555. *Tempesta.*

Scrivendo il dispaccio sarà adoperata soltanto la cifra esprimente lo stato del cielo o del mare; ma nei registri mensili oltre tal cifra sarà registrata anche la denominazione corrispondente.

Nei casi di temporale sulla terra o di tempesta del mare, l'osservatore dovrà notare nella colonna delle avvertenze l'ora in cui il disturbo avrà acquistata la massima intensità, ed aggiungere tutte quelle notizie che crederà utili riguardo alle scariche di elettricità che lo avessero accompagnato, ai danni prodotti in paese, a quelli prodotti nei luoghi vicini, alla direzione dalla quale è venuto, e a quella verso la quale si è propagato, ecc. In tali casi sarebbe anche desiderabile che l'osservatore, descrivendo il fenomeno, potesse aggiungere le altezze barometriche che si sono presentate nelle diverse fasi di esso.

Scriverà pure nella colonna delle avvertenze tutto ciò che saprà di sicuro ogni volta che si produrrà qualche fenomeno straordinario, come sono le apparizioni di aurore boreali, terremoti, ecc., avvertendo sempre di porre l'ora il più possibile esatta e di notare se tale ora è di tempo vero locale, di tempo medio locale, o del tempo delle vie ferrate.

29. Riguardo al modo di scrivere il dispaccio da spedirsi per telegrafo, è chiaro che si adopreranno solo le cifre convenute per rappresentare i varii fatti meteorologici, sicchè raggruppandole convenientemente, separando i gruppi con punti e poncudoli sempre nello stesso ordine, potrassi senza alcuna ambiguità ritrovare ciò che esse rappresentano.

Il dispaccio avrà due parti distinte; la prima parte si riferirà al risultato complessivo della giornata trascorsa, e la seconda parte si riferirà allo stato degli strumenti nel momento stabilito per le osservazioni. Le indicazioni proprie di ogni istrumento saranno separate fra loro da un punto e fra le indicazioni di uno istrumento quelle d'un altro vi saranno due punti.

Il primo gruppo di cifre preceduto da P, si riferirà al pluviometro; in questo, la prima cifra esprimerà il numero approssimativo delle ore durante le quali è avvenuta la caduta dell'acqua; le altre cifre esprimeranno i decimi di millimetro d'acqua piovuta sul suolo.

Così, se nel giorno decorso, dopo l'ultimo dispaccio la pioggia avrà continuato complessivamente durante ore 7 e saranno caduti 8^{mm}, 4 di pioggia, il primo gruppo resulterà 7. 84.

Il secondo gruppo, preceduto dai due punti che separano una indicazione d'un istrumento da quella d'un altro, darà il vento dominante nel corso della giornata precedente coll'iniziale del vento stesso e la sua forza colle cifre suindicate: poi, segnati i due punti, si metterà l'iniziale B del barometro, facendo succedere il segno di una linea — se nel giorno precedente la colonna si è abbassata, e il segno di due linee — — se si è invece alzata.

Il terzo gruppo, premessi i soliti due punti, porterà le indicazioni del termometro a massimi e minimi, cioè T, iniziale del termometro e poi la cifra del *massimo* e indi la cifra del *minimo*.

Succede la seconda parte del dispaccio, alla quale saranno premesse tre linee — — — e poi dei gruppi di cifre ognuno dei quali corrisponde ad una certa indicazione separata dalla precedente con due punti e preceduta dalla lettera iniziale dello strumento o indicazione qualsiasi.

Così si comincia col segnare B a cui tengono dietro i millimetri della colonna barometrica e quindi due punti: poi viene T per la temperatura del termometro del barometro e indi due punti; poi T e la temperatura del termometro a bolla asciutta segnando il decimo di grado; poi due punti e un altro T colle cifre della temperatura del termometro a bolla bagnata, e così via discorrendo per il vento, lo stato del cielo e lo stato del mare.

Per maggior chiarezza aggiungiamo qui un esempio completo di un dispaccio ordinario. Supponiamo che sia caduta nel giorno precedente una pioggia di tre decimi di millimetro per due ore, e che sia soffiato un vento forte di tramontana accompagnato da innalzamento del barometro, e che la massima temperatura sia stata di 18, 5 e la minima di 10, 1. Seguono le indicazioni del giorno, consistenti in tanti gruppi di cifre, ognuno dei quali è preceduto dalle iniziali dell'indicazione, come già si è detto. Nell'esempio preso, la colonna del barometro sia di 760 millimetri, e il suo termometro indichi venti gradi e tre decimi: il termometro esterno segni 18 e il termometro a bolla bagnata 15 e due decimi. Soffia un vento forte di tramontana, il cielo è sereno, il mare è mosso.

A facilitare la compilazione del dispaccio, le varie indicazioni sopra dette devono essere segnate in un quadro affisso nella stazione e nello stesso quadro sarà segnato l'ordine in cui le indicazioni si succedono nella composizione del dispaccio.

Ecco il quadro di cui si parla.

Quadro delle indicazioni.

Barometro = B.

Termometro del barometro. = T: iniziale della parola termometro che si ripeterà ugualmente in tutti i casi in cui si devono dare le cifre esprimenti una certa temperatura.

Queste cifre sono il numero dei gradi e quindi i decimi di grado; fra il grado intero e i decimi di grado si interpone un punto.

Pluviometro = P: a questa iniziale succede la cifra dei decimi di millimetro di pioggia caduta, un punto e poi il numero delle ore della durata della pioggia.

Innalzamento del barometro. = — —.

Abbassamento del barometro. = —.

Segnale di separazione fra le indicazioni meteorologiche del giorno precedente e quelle del giorno stesso in cui si dà il dispaccio = — — —.

Vento = V: mettendo successivamente l'iniziale del nome del vento, cioè T per tramontana, G per greco, L levante, S scirocco, Me. per mezzogiorno, Li. per libeccio, P per ponente, Ma. maestrale. Dopo le iniziali che danno il nome del vento segue una delle cifre, 1, 2, 3, 4, 5 che danno rispettivamente la forza rispettiva del vento.

Stato del cielo = C: a cui seguita una delle nove cifre scritte in doppio corrispondenti al diverso stato del cielo.

Stato del mare = M: a cui tien dietro una delle cinque cifre, ognuna delle quali è ripetuta tre volte per indicare le diverse apparenze del mare.

Prospetto dell'ordine in cui sono disposte le indicazioni meteorologiche in ogni dispaccio.

1. Pluviometro o sia decimi di millimetro della pioggia caduta e numero delle ore della pioggia.
2. Vento dominante nel corso della giornata precedente.
3. Innalzamento o abbassamento del barometro.
4. Temperatura massima e minima del giorno precedente.
5. Altezza del barometro del giorno stesso del dispaccio.
6. Temperatura del termometro unito al barometro.
7. Temperatura del termometro esterno: si suppone che il termometro libero e il termometro a bolla asciutta del psicrometro siano, come dev'essere, d'accordo, ed è solo per assicurarsi di questo accordo che si devono leggere i due termometri: è quindi indifferente di segnare o l'una o l'altra indicazione.
8. Temperatura del termometro a bolla bagnata.
9. Direzione del vento e forza.
10. Stato del cielo.
11. Stato del mare.

Esempio delle osservazioni sopradette tradotte in cifre, o di un dispaccio diurno.

P 3. 2 : V T. 3 : B — — : T 18. 5 : 10. 1 — — — B 760 : T 20. 3 : T 18 : T 15. 2 : VT 3. : C. 11 : M 222 :

CAPITOLO IV. — *Principii scientifici e regole pratiche per i presagi del tempo nelle successive 24 ore.*

Da un grandissimo numero di osservazioni fatte col barometro per una lunga serie d'anni in luoghi diversi fra loro di latitudine e di altezza sul livello del mare, si sono tratte sulle variazioni della pressione dell'atmosfera alcune regole che per la loro generalità e costanza devono interessare i capi delle nostre stazioni meteorologiche e metterli in grado di interpretare, più giustamente che non farebbero altrimenti, le indicazioni degli istrumenti loro affidati.

Queste conseguenze sono le seguenti:

1. In qualunque luogo della terra, la colonna barometrica misurata in tutte le ore del giorno o più spesso che si può, mostra di esser soggetta ad una variazione regolare diurna, per la quale quella colonna è sempre più alta al mattino fra le 9 e le 10 e più bassa nella notte.

2. Per dedurre rigorosamente questa legge, i fisici hanno sommato tutte le altezze barometriche della stessa ora del giorno, osservate per molti mesi ed anni, dopo averle ridotte alla temperatura dello 0, e ad una altezza comune, che è quella del livello medio del mare. Quelle somme divise pel numero delle osservazioni danno tanti numeri che si chiamano le *altezze medie barometriche* delle varie ore del giorno per una certa località. Dal confronto di quei numeri fu dedotto che la pressione dell'atmosfera, quando non vi sono grandi variazioni accidentali, cresce al mattino fino alle 9 o alle 10 ant. circa, poi diminuisce fino verso le 4. pom. per crescere di nuovo fino verso le 8 o le 9 della sera, e diminuire nuovamente fino alle 4 o alle 5 ant. La pressione atmosferica ha dunque nel giorno due *massimi* e due *minimi*.

3. L'ampiezza di queste variazioni diurne diminuisce colla latitudine; è massima all'equatore, e minima al polo. Così in media la differenza fra la più alta e minor pressione del giorno che è di 2^{mm}, 28 all'equatore, non è più che di 1^{mm}, 35 a 34° di latitudine e di 0^{mm} 45 a 72° di latitudine.

4. L'altezza media del barometro di un luogo, si ottiene, o da un grandissimo numero d'osservazioni fatte per molti anni sommate insieme e da questa somma divisa per il numero delle osservazioni stesse, oppure sommando la massima pressione del mattino e la minima della sera e dividendo il numero ottenuto per metà, e ciò per un numero di osservazioni assai più ristretto di quello usato nel primo metodo.

5. La pressione media dell'atmosfera al livello del mare è di 761^{mm}, 35.

Questa pressione non è costante e cresce dall'equatore fino ad una certa latitudine per diminuire di nuovo continuando verso il polo. All'equatore la media trovata è di 758^{mm}; fra 30° e 40° di latitudine sale a 762^{mm}, fino a 764^{mm}, che è il massimo. Al 70° di latitudine non è più che 760^{mm}. Naturalmente l'aria riscaldata dai raggi solari, alzandosi sull'equatore e versandosi verso i poli, mantiene sempre più bassa la pressione dell'atmosfera all'equatore, e questa pressione cresce fino ad una certa latitudine dove le due grandi correnti atmosferiche, dall'equatore al polo, e dal polo all'equatore, sono sovrapposte per la maggiore altezza.

6. Le pressioni medie di varii punti della Penisola, e di Parigi e di Londra sono le seguenti:

A Palermo . . . . 762^{mm}, 47
A Napoli . . . . 762^{mm}, 06
A Firenze . . . . 761^{mm}, 81
A Bologna . . . . 762^{mm}, 13
A Padova . . . . 762^{mm}, 18
A Parigi . . . . 761^{mm}, 63
A Londra . . . . 761^{mm}, 41

Crediamo utile di aggiungere ancora quattro altezze medie al livello del mare notate nei seguenti punti della Penisola:

Pel mare di Toscana a Camaiore 762^{mm}, 922
Pel mare di Palermo . . . . 762^{mm}, 480
Per le lagune di Venezia . . . . . 762^{mm}, 471
Pel golfo di Genova . . . . 761^{mm}, 56

7. Le pressioni barometriche medie variano nelle diverse stagioni dell'anno ed è dimostrato da un grandissimo numero di osservazioni che queste pressioni sono massime nei mesi d'inverno, dicembre e gennaio, e minime nei mesi di primavera e di estate. Si crede anzi dai meteorologisti che a partire dall'inverno la pressione barometrica diminuisce sino all'equinozio, poi aumenta nell'estate senza salire mai sino alla media dell'inverno e che vi ha nell'autunno un secondo minimo, dopo di cui la pressione cresce sino all'inverno.

Questo fatto che la pressione barometrica è minore nell'estate che nell'inverno mette in evidenza quei movimenti dell'atmosfera che si estendono sopra tutta la superficie del globo, dipendenti principalmente dalla varia distribuzione del calore sulle diverse stagioni. Nell'epoca, per esempio, dell'equinozio di primavera in cui su tutta la terra regna una temperatura assai prossima alla media annuale, anche la pressione atmosferica sui vari punti della terra si riscontra esser poco diversa dalla media. Il sole allora si avanza verso l'emisfero boreale e lo riscalda, mentre l'emisfero opposto si raffredda: avviene quindi uno scolo dell'aria dall'emisfero boreale verso l'australe, e perciò il barometro si mantiene più basso nell'emisfero dove regna l'estate.

8. Oltre alle variazioni diurne e regolari del barometro, si notarono fino dai primi tempi in cui Torricelli scoprì questo strumento, oscillazioni irregolari o variazioni accidentali nell'altezza della colonna del mercurio.

9. La prima legge scoperta nello studio di queste variazioni, è che al contrario delle variazioni regolari e diurne quelle accidentali sono minime all'equatore e crescono colla latitudine.

Da principio si fece questo studio, prendendo le differenze fra le colonne *massime* e le *minime* ottenute in un gran numero d'anni. Si cercò in seguito di stabilire queste differenze fra i due estremi di ogni mese, ed in tal modo fu riconosciuto che le variazioni accidentali diminuivano d'ampiezza a misura che la temperatura si alzava; e estendendo le osservazioni a lunghi periodi si giunse a trovare per ogni mese nei vari luoghi dei numeri quasi costanti che danno colle loro differenze l'ampiezza media delle oscillazioni mensili.

Naturalmente l'esattezza di questi numeri dovrà crescere col numero delle osservazioni che si fanno ogni giorno; e da ciò s'intende, come le curve ottenute dal barometro stesso nel quale si registra l'andamento della colonna in tutti gli istanti e quindi si ha la pressione tracciata sopra una carta dall'istrumento stesso, esprimono le variazioni barometriche colla maggiore esattezza possibile.

10. Queste variazioni accidentali sono qualche volta grandissime. Negli Annali della scienza sono notate tempeste in cui la colonna del barometro discese di 20 e anche di 30^{mm} sotto la media altezza; a Altona fu notata una volta una pressione barometrica misurata da 716^{mm}, e ad Edimburgo il barometro discese sotto una violente tempesta a 702^{mm} 3. Importa per noi di notare specialmente le relazioni fra le variazioni accidentali del barometro, e i venti, e l'avvicinarsi della pioggia e delle tempeste.

11. Crediamo utile di premettere alcuni numeri che esprimono l'ampiezza media delle oscillazioni barometriche nell'anno, nell'inverno e nell'estate per diversi luoghi della Penisola; tale ampiezza media delle oscillazioni è stata dedotta dalla differenza fra le *massime* e le *minime* pressioni barometriche di ogni mese.

Paese	*Anno*	*Inverno*	*Estate*
Roma	17,^{mm} 15	22,^{mm} 99	9,^{mm} 93
Torino	18, 09	22, 58	12, 25
Mantova	18, 14	24, 59	14, 14
Milano	19, 24	24, 90	12, 36

12. Dalle osservazioni fatte a Livorno sopra un barometro posto a 12^{m}; 87 sul livello del mare risulta che la pressione media è di 759^{mm}, 43 e che l'escursione media accidentale diurna è di 2^{mm}, 306. La massima escursione notata in Livorno fu di 17^{mm}, 25, e frequenti sono le escursioni diurne di 6 a 8^{mm} le quali corrispondono a venti fortissimi e a burrasche di mare con venti di libeccio e di mezzogiorno. Però quella massima escursione di 17^{mm}, 25 avvenne sotto fortissimo maestrale. Sopra 38 escursioni straordinarie di barometro che superano 8^{mm},50 ve ne furono 25 precedute e accompagnate da venti più o meno forti del 3° quadrante, cioè tra il mezzogiorno e il ponente e la metà di questo numero circa, cioè 13, furono precedute e accompagnate da venti più o meno forti del 4° e 1° quadrante, fra ponente, tramontana e levante.

13. A Napoli la variazione diurna, eliminate le variazioni accidentali, non è che di 0^{mm}, 40. Nell'Osservatorio, all'altezza di 147^{m} sopra il livello del mare, la pressione media a 0 di temperatura è di 752^{mm}, 27, e quindi al livello del mare diviene 764^{mm}, 15.

Il massimo abbassamento della colonna barometrica seguito da burrasca, notato in molti anni, fu di 6^{mm} in 4 ore.

14. La media altezza barometrica a Palermo ridotta a 0 di temperatura e al livello del mare è di 762^{mm}, 133. L'escursione media barometrica diurna accidentale variò da 2^{mm}, 82 fino a 6^{mm}, 48. La massima escursione diurna salì fino a 13^{mm},15 e fu accompagnata da una forte burrasca.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. Ci legge nel *Times*:

« Il pubblico sentirà senza sorpresa che il segretariato è uno dei posti dove si avrà un cambiamento. Ci vien detto che sir Robert Peel si è dimesso dalle sue funzioni, e, se siamo ben informati, venne scelto per rimpiazzarlo il signor Chichester Fortescue.

Il signor Fortescue è stato per sette anni sottosegretario al dipartimento delle colonie, e dopo questo laborioso noviziato egli può con ragione pretendere di afferrar l'occasione per provare che egli è capace di far di meglio che d'appoggiare di seconda mano la politica del suo capo; il segretariato d'Irlanda non sarà probabilmente un *sine cura*.

Il posto di vice-presidente della direzione del commercio tenuto dal 1860 in poi dal signor Hutt, si dice che sia stato offerto al signor Goeschern, il quale, si spera, preferirà tutto che ha di attraente una carriera politica, nella quale egli è entrato sotto sì favorevoli auspicii, agli allettamenti mercantili di un genere più sordido quantunque più vantaggioso. La sua posizione alla testa dello scrutinio al momento dell'elezione generale municipale, dimostra quanto sia la stima che egli gode fra i negozianti della metropoli del commercio mondiale. »

AUSTRIA. — Si legge nella *Neue Fr. Presse*:

Non può essere sfuggito ad alcuno che il discorso di Vittorio Emanuele annunzia officialmente come fatto compiuto il riconoscimento

del regno d'Italia per parte della Baviera e della Sassonia.

Diffatti la Baviera ha già notificato al gabinetto di Berlino la sua risoluzione a tal riguardo. Ci vien detto che anche l'Hannover abbia fatto sapere a Berlino che in vista del trattato di commercio egli era pronto a riconoscere il regno d'Italia.

Tutti questi fatti hanno un grande significato e non si può a meno di non vedervi una conseguenza del trattato di Gastein.

Gli Stati medii si credono sciolti da ogni loro obbligo verso l'Austria, ed oramai non consultano più che il loro proprio interesse.

Questa situazione chiaramente apparisce in ogni linea della dichiarazione stata fatta nell'ultima seduta della Dieta tedesca dalla Baviera, Sassonia e dall'Assia Darmstadt. Ed è senza dubbio a questa causa che bisogna attribuire siffatte velleità di resistenza alla tendenza d'annessione prussiana che da qualche giorno si manifesta a Vienna.

È un fatto che i compossessori hanno riprese le stesse dispute come al tempo del commissariato civile dei signori Halbhuber e Zedlitz.

Sarebbe forse una prova di buon accordo la proibizione pura e semplice data dal governo prussiano alla distribuzione nello Schleswig dei giornali che si pubblicano nell'Holstein sotto l'egida dell'autorità austriaca?

Quanto è certo si è che la spartizione del compossesso non ha servito a nulla, e che a Gastein non ebbe fine la questione che si riferisce ai ducati.

Si giustificò la convenzione di Gastein col dire che non vi era altro mezzo per evitare la guerra colla Prussia. Adesso non vi ha più bisogno che il conte di Bismark vada tant'oltre per condurci ad un tale estremo.

Cosa si farà allora?

GERMANIA. — La *Bai. Zeit.* porta il seguente testo della dichiarazione stata presentata dalla Baviera, dalla Sassonia e dall'Assia Darmstadt alla Dieta di Francoforte in seguito al suo voto di rinvio delle loro proposte alla Commissione dell'Holstein:

« I governi della Baviera, Sassonia ed Assia Darmstadt, non avendo ottenuto l'assenso dalla Dieta alla loro proposta stata fatta nell'ultima seduta, credono dover fare la seguente dichiarazione:

« Quando nel 1846 la tendenza della Corona della Danimarca a trasformare il diritto di successione ai ducati dell'Holstein e dello Schleswig fu fatta palese colla lettera patente del re Cristiano VIII, e che in seguito lo Schleswig-Holstein indirizzò i suoi reclami alla Dieta, la alta assemblea, guidata dal principio che nella Confederazione tedesca doverà decidere il diritto federale e non le convenienze politiche, espresse il suo desiderio che il regolamento definitivo delle relazioni di cui si trattava nella lettera patente non avesse luogo che rispettando i diritti di ciascuno e di tutti, e particolarmente quelli della Confederazione tedesca, degli agnati aventi diritto alla successione, e della rappresentanza legale dell'Holstein.

« Al tempo istesso la Dieta si riservò ad ogni occasione la sua competenza costituzionale.

« La morte di S. M. il re Federico VII di Danimarca, duca dell'Holstein e del Lauenburg gli porse occasione di far valere queste competenze.

« Conformemente alla sua posizione presa anticipatamente con sua risoluzione del 17 settembre 1846, e fedele al principio seguito in questa circostanza, la Dieta nella sua seduta 28 novembre 1863 decise che il voto dell'Holstein-Lauenburg sarebbe provvisoriamente sospeso, e non verrebbe dato ai rappresentanti della Danimarca.

« Nella seduta del 7 dicembre la Dieta decise, è ben vero, alla maggioranza di un voto che avrebbe luogo la esecuzione federale contro gli Stati suddetti, mentre la minoranza voleva che fossero occupati in nome del successore legittimo; ma nelle dichiarazioni dei governi proponenti, come ne' motivi della risoluzione federale, si dichiarò espressamente che questa decisione non porterebbe pregiudizio alcuno alla questione di successione.

« Colla risoluzione del 25 febbraio 1864 venne inoltre deciso che i poteri presentati il 28 novembre 1863 dal barone Dirkink-Homfeld a nome del re Cristiano IX di Danimarca non potevano essere riconosciuti in quanto si fondavano sul trattato di Londra; che al contrario la Commissione doveva, senza frappor ritardo, fare una relazione sulla successione dell'Holstein e del Lauenburg in vista della decisione sui poteri presentati e senza prendere per base il detto trattato.

« Alla conferenza apertasi il 25 aprile in Londra il plenipotenziario della Dieta il 28 maggio 1864, di concerto coi plenipotenziari dell'Austria e della Prussia, si pronunziò « per la separazione completa dei ducati dello Schleswig-Holstein dal regno della Danimarca e per la loro riunione in uno Stato solo sotto la sovranità del principe di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, il quale, agli occhi della Germania, non solo può far valere i maggiori diritti sulla successione ai detti ducati, ed il di cui riconoscimento da parte della Confederazione tedesca è per ciò assicurato; ma che anche ha indubbiamente per sè il voto della gran maggioranza di questo paese » e la Dieta federale ha il 2 giugno approvata questa dichiarazione.

« Gli altri governi d'Austria e di Prussia, i quali nella seduta del 14 gennaio 1864 avevano dichiarato di voler sostenere la guerra intrapresa contro la Danimarca per i diritti della Confederazione tedesca, questi governi, i cui plenipotenziari alla conferenza di Londra dello stesso anno avevano riconosciuta, per quanto si riferiva ai ducati, la caducità del trattato del 1852 e quella della legge di successione alla Corona della Danimarca che da quella emanava, conclusero in seguito colla Danimarca una pace in forza della quale essi si fecero cedere dal re Cristiano alcuni diritti fondati su questi stessi atti pubblici senza riservarsi nè i diritti di successione, nè l'assenso della popolazione, nè quello della Confederazione.

« La Dieta federale non mosse alcun reclamo contro questo fatto, causa la fiducia espressa da molti governi tedeschi che il modo col quale questi paesi erano stati tolti alla dominazione straniera, giusta il desiderio dei governi e della nazione tedesca, non porterebbe alcun pregiudizio alle esigenze del diritto.

« In seguito ad una tale fiducia, espressa in questa occasione anche da diversi governi, la Dieta acconsentì che le truppe federali sgomberassero i ducati dell'Holstein e del Lauenburg, ed infine ella espresse nuovamente questa sua fiducia con sua risoluzione del 6 aprile 1865.

« I governi di Baviera, Sassonia ed Assia Darmstadt rinunziano ad esporre dettagliatamente quanto han fatto più tardi gli altri governi d'Austria e di Prussia. Sembrerebbe loro inutile il rammentare che furono iniziate pratiche le quali tendono sempre più a condurre la questione dello Schleswig-Holstein ad una conclusione di fatto senza sentire nè prendere in considerazione la voce del principe legittimo, nè quella dei ducati, nè quella stessa della Dieta.

« Se la maggioranza della Dieta, come appare, è d'avviso di conservare il silenzio di faccia a questo stato di cose senza approvarlo espressamente, egli è vero, i tre governi summenzionati devono rispettare questa decisione della maggioranza, deplorandola nella loro intima convinzione, e non sta in loro potere di procurare, in vista d'un altro contegno della Dieta, ai loro sforzi il successo desiderato.

« Ma essi credono che dopo di aver esauriti tutti i mezzi che la Costituzione federale mette a loro disposizione, essi devono a se stessi il dichiarare che sin tanto che non sarà offerta alla Dieta la prospettiva di una deliberazione e di un voto, fondati sulla base del diritto, essi considereranno il loro cómpito nel seno della Dieta come finito, e si limiteranno a protestare altamente e risolutamente contro qualunque accomodamento straniero a questa base. »

SVIZZERA. — Fra gli affari che sono stati sottoposti al Consiglio nazionale in Berna si annoverano:

1° Una risoluzione che convoca la Camera fra il 1° febbraio ed il 1° marzo 1866 per prendere cognizione del suffragio popolare sulla revisione della Costituzione;

2° La concessione della strada ferrata da Omanshorn a Roschach.

Si assicura che la Commissione incaricata di deliberare sulla questione del traforo delle Alpi si è pronunziata per lo Spluga, dichiarando però che bisognerà tener conto delle risoluzioni che a tal riguardo potessero essere prese dal Governo italiano. (*Moniteur*)

STATI-UNITI. — Il signor Seward ha indirizzato al segretario della marina la lettera seguente relativa al modo di trattare i legni inglesi nei porti degli Stati Uniti:

« Dipartimento di Stato.
« Washington, 30 ottobre 1865.

« Ho l'onore di comunicarvi un dispaccio ricevuto testè dal signor Adams, e la copia di una Nota del conte Russell riguardo alle forme restrittive che il governo di S. M. imponeva ai legni americani nei porti e nelle acque inglesi.

« Questo dispaccio ci fa conoscere che è tolto ogni impedimento, e che il governo di S. M. desidera che i legni americani godano nei porti inglesi della più amichevole ospitalità.

« Il presidente m'incarica di far esprimere al governo inglese la soddisfazione che egli prova per questa misura; io la prego adunque di far sapere agli ufficiali della marina degli Stati Uniti che non hanno più ragione d'essere tutte le istruzioni state loro date circa al contegno da serbarsi verso i legni inglesi, e che la nostra marina deve oramai trattare gli ufficiali inglesi in modo cortese, e dar loro la più cordiale ospitalità.

« WILLIAM H. SEWARD. »
(*Mess. Fr. Am.*)

— Ecco il testo dell'ultima circolare del generale Howard, capo dell'uffizio degli affrancati:

« Uffizio del commissario dei rifugiati
« Charleston, 24 ottobre 1865.

« *A tutti gli ufficiali ed agenti dell'uffizio nella Carolina del Sud, della Georgia e della Florida,*

« Signori, vi mando la seguente comunicazione desiderando ristabilire la confidenza fra i proprietarii delle terre ed i negri lavoranti, confidenza in molti distretti cotanto alterata.

« La Commissione dimanda che nelle lettere e nelle relazioni non si usino più espressioni offensive, ed ingiunge espressamente che si debba limitarsi alla semplice esposizione dei fatti.

« Gli atti di violenza nel quale si trovino implicati gli affrancati, saranno sempre con tutta cura accennati nelle relazioni tanto se le persone sono bianche, quanto se esse sono di colore, ma si eviteranno le discussioni acri e le parole imprudenti.

« Ogni effervescenza di temperamento ed ogni espressione di malcontento da parte degli abitanti del vostro distretto provocherebbero senza dubbio dei sentimenti di astio.

« Vi prego ancora, quando qualche individuo avrà qualche cosa importante da comunicarvi di non perder di vista il vostro dovere ed astenervi da ogni recriminazione.

« Accogliete con grande benevolenza le dimande d'impiego che gli affrancati indirizzeranno ai proprietari di terre, e così pur quelle per la compera ed affitto delle terre.

« Per quanto ai padroni è urgente pel loro stesso interesse di convalidare la confidenza che i loro impiegati devono in essi riporre.

« Le scuole, le proprietà, le locazioni, le vendite, i privilegi della Chiesa, la parte dei raccolti, i pegni convenienti, il buon trattamento, questi sono gli oggetti che possono venirvi sottoposti.

« Studiatevi di farli convinti della possibilità di tutte queste cose; fate loro comprendere che le circostanze attuali hanno inspirato nei loro animi dei cattivi presentimenti, e che le antiche abitudini possono forse far loro credere la possibilità del lavoro libero. Ponete loro dinnanzi agli occhi degli esempi di successo più o meno completo.

« Uno o due di quelli che hanno cooperato per i due primi anni al libero lavoro vi aiuteranno nell'opera.

« Ci vorrà probabilmente ancor qualche tempo prima che tutto questo venga ammesso senza discussioni, senza querele od atti di violenza, ma non credo che sia quello il desiderio od il pensiero della popolazione bianca e di colore.

« Il nostro scopo è puramente quello di far giustizia, e per conseguenza di far tutto quanto starà in noi per contribuire al buon ordine ed al buon governo.

« O. HOWARD.
« *Maggior generale commissario.* »
(*Mess. Fr. Am.*)

— Ecco il testo del dispaccio stato spedito dal presidente Johnson al governatore della Georgia riguardo al rifiuto del riconoscimento del debito degli Stati del Sud:

Washington, 29 ottobre.

« *Al signor Johnson, governatore provvisorio della Georgia,*

« Il vostro dispaccio è stato ricevuto ieri.

« Il popolo della Georgia non potrebbe esitare un sol momento a non riconoscere sino all'ultimo dollaro il debito che è stato incontrato per soccorrere la ribellione contro il governo degli Stati Uniti.

« Non è possibile levar delle imposte in uno Stato fedele all'Unione per pagare un debito il quale ha avuto per sola causa i tentativi ostili alla Costituzione degli Stati Uniti.

« Io non credo che la massa del popolo della Georgia consentirebbe giammai, quando non fosse sottoposta ad un'infausta influenza, a pagare questo debito il quale col sostenere la ribellione servì soltanto a cagionarle tante sofferenze passate e presenti.

« Coloro che hanno accordato i loro capitali ai ribelli devono assumerne la loro parte, ed ammettere che le loro perdite sono l'inevitabile conseguenza della caduta di questi ribelli.

« Importa far sapere senza ritardo a tutti gli interessati tanto qui, come all'estero, che nessun debito contratto per agevolare la dissoluzione dell'Unione potrebbe esser pagato aggravando a tale scopo il popolo di nessuna tassa.

« ANDREW JOHNSON.
« *Presidente degli Stati Uniti.* »
(*Repubbl.*)

SPAGNA. — Si legge nella *Patrie*:

Veniamo a sapere che il gabinetto di Madrid prepara una circolare relativa alle difficoltà insorte fra la Spagna ed il Chilì. Questa circolare indirizzata agli agenti della regina all'estero per esser comunicata alle diverse potenze d'Europa conterrà, si dice, la storia dei fatti che hanno provocato la rottura, e l'estratto dei documenti destinati a ristabilire nella sua piena luce la verità.

Si assicura che fra i documenti si troveranno dei dispacci del corpo diplomatico di Santiago del Chilì, documenti ai quali la Spagna non darebbe una interpetrazione a lei favorevole.

Si sa che appoggiati su quanto ci dicevano le nostre particolari corrispondenze noi siamo fin dal principio stati di parere che ambedue le potenze impegnate avevano dei torti, e che l'affare doveva essere accomodato in Europa, per mediazione di potenze amiche dei due paesi.

Si dice che pubblicata la circolare spagnuola verranno iniziate pratiche in questo senso.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Ieri sera a 10 ore e mezzo le LL. MM. il Re Vittorio Emanuele e il Re e la Regina di Portogallo coi Reali Principi intervennero alla festa offerta loro dal Municipio nel Palazzo Borghese e vi rimasero sino alle 2 antimeridiane.

— Sua Maestà, profondamente commossa per le festose accoglienze ricevute nel suo viaggio a Napoli dai Municipii e dalle Guardie nazionali, ha diretto la seguente lettera al Ministro dell'interno:

« Firenze, li 15 novembre 1865.

« Illmo. signor Ministro,

« Le dirigo queste righe onde pregar di far pervenire i miei ringraziamenti ai vari Municipi che si trovarono ad incontrarmi sullo stradale da me percorso, tanto nell'andare come al mio ritorno da Napoli. — Lo zelo dimostrato da tutte le Guardie nazionali nell'accorrere spontanee e numerose sul mio passaggio, ed il servizio dalle medesime prestato, mi hanno vivamente commosso; mentre sono riconoscente per queste dimostrazioni datemi dalle provincie meridionali, desidero che Ella sia mio interprete presso quelle popolazioni onde assicurarle che io contraccambio loro altrettanti affettuosi sentimenti.

« Gradisca, ecc. « VITTORIO EMANUELE ».

— S. M. il Re di Portogallo assistette ieri, dalla tribuna del Corpo diplomatico, ad una parte della seduta della Camera dei deputati. Gli facevano corona molte persone del suo seguito, il presidente del Consiglio dei ministri, e il Ministro dei lavori pubblici.

— Venerdì, 24, le LL. MM. il Re e la Regina di Portogallo andarono a visitare la Galleria Palatina.

— Domani, 27 novembre, avrà luogo la solenne apertura dei Corsi accademici dell'Istituto, di studii superiori pratici e di perfezionamento per l'anno 1865-66 a ore 11 antimeridiane, nella sala del Buonumore, via Ricasoli, N° 50.

Il discorso inaugurale sarà letto dal cav. prof. ordinario, Luigi Ferri.

— Si legge nella *Lombardia*, Milano 24:

Ieri sera il principe Napoleone intervenne al teatro della Scala. Stamane, in compagnia del sindaco, si recò a visitare i lavori della nuova galleria, esaminandoli in ogni loro particolare, tanto sui disegni, nello studio dell'architetto Mengoni, come nella loro esecuzione. Stassera onorerà di sua presenza lo spettacolo del teatro Carcano.

Domani si porterà a visitare la città di Bergamo e di Brescia. Quindi si recherà a Genova, ove trovasi la principessa Clotilde; quivi lo raggiungeranno le LL. MM. il Re e la Regina di Portogallo; e l'augusta Comitiva muoverà poi, per la via di Nizza, per Compiègne, invitatavi da S. M. l'Imperatore Napoleone.

DISASTRI MARITTIMI — Leggesi nell'*Eco d'Italia* di Nuova-York del 4 corrente:

Continua la lugubre iliade di disastri marittimi e di conflagrazioni: non appena circa 400 persone scamparono a bordo il *North Star*, come per miracolo, dall'essere sepolti nel fondo del mare, siamo costretti a ricordare una ancor più terribile catastrofe compiutasi sul fiume Hudson, in vicinanza di Nuova-York.

Mentre lo elegante piroscafo *Saint John*, giungeva domenica mattina fra Hoboken e questa città, di ritorno da Albany, e stava per ormeggiarsi, una caldaia scoppiò, recando morte e terrore fra le persone che si trovavano a bordo.

Lo scoppio fu sì subitaneo e terribile che il vapore, penetrato nella sala di poppa, ove erano i passeggieri, quindici rimasero soffocati e bruciati sull'istante, altri morirono poi per lesioni interne, e molti si trovarono in grave pericolo di vita. Fra le vittime citasi un'intera famiglia, padre, madre e cinque fanciulli, e due giovani sposi.

A Key West nella notte del 23 ottobre ultimo scorso perirono venti bastimenti, gettati sulla costa da un uragano che distrusse tutti i magazzeni militari del governo, il deposito del carbone, parte dell'ospedale di marina ed il faro situato a Sand Key. — Una nave diretta per l'Avana affondò in vicinanza di Key West.

A Norfolk scoppiarono le caldaie del rimorchiatore *Connjock*, che venne lanciato in aria e ridotto in frantumi; e tutta la ciurma perì nella conflagrazione.

Il deposito di carbone della Compagnia metropolitana del gas in Nuova-York, di 75 mila tonnellate, fu distrutto dal fuoco; la Compagnia soffre un danno di 900,000 dollari.

ULTIME NOTIZIE

Bollettino sanitario

Napoli. — Dal 24 al 25, casi 41, morti 10; e 15 dei giorni precedenti.
Torre del Greco. — Id., casi 3, morti 4 compresi quelli dei giorni precedenti.
Resina. — Id., caso 1, morti 2 id.
Barra. — Id., caso 1, morti 3 id.
Portici. — Id., casi 4, morto 1.
Ponticelli. — Id., casi 10, morti 2.
Castellammare. — Id., caso 1.
Torre Annunziata. — Id., casi 2, morto 1.
Gragnano. — Id., caso 1.
Mugnano. — Id., casi 2, morti 2.
Caivano. — Id., casi 2.
Nisida. — Id., caso 1.
Pozzuoli. — Id., caso 1.
Monopoli. — Dal 21 al 22, caso 1, morto 1.
Corato. — Dal 24 al 25, casi 6, morto 1 dei giorni precedenti.
Volturino. — Dal 22 al 23, casi 2.
Salina di Barletta. — Id., morto 1 dei giorni precedenti.
Lavello. — Dal 21 al 22, casi 3.
Larino. — Dal 23 al 24, casi 2, morti 2; e 3 dei giorni precedenti.
Rionero. — Dal 20 al 21, caso 1.
Casalgrasso. — Dal 24 al 25, caso 1.
Susa. — Dal 22 al 23, caso 1, morto 1.

— Le ultime corrispondenze dall'America, scrive la *Patrie*, ci recarono la novella corsa a New-York della rottura delle relazioni diplomatiche del nostro ministro a Washington col governo degli Stati Uniti; i giornali di Londra si affrettarono a ripeterla.

Nostre particolari informazioni ci consentono — non di smentire tale diceria, essendosi di ciò incaricati i giornali americani, e tra gli altri il *Courrier des États Unis* — ma di riferirne l'origine a speculazioni politiche e finanziarie.

Il commercio di New-York, ci scrivono, fu grandemente commosso da tale novella, e gli autori di questa se ne giovarono; quanto agli speculatori *politici* il loro scopo era di servire ad un tempo agl'interessi dell'Inghilterra e del Messico.

Ma tutti questi rumori sono assolutamente falsi, e non giovarono ad altro che a riconfermare come l'accordo più perfetto esista tra il signor di Montholon e le autorità americane.

— Or ecco l'articolo del *Courrier des États Unis* menzionato più sopra dalla *Patrie*:

« Gli speculatori della Borsa avevano messa in giro la voce che il marchese di Montholon avesse dimandati i passaporti. Questa voce era tanto assurda che noi reputammo non doverne neppur far motto; essa tuttavia prese tal voga che parecchi dei nostri confratelli si diedero la briga di smentirla. È forza confessare che la credulità del pubblico americano non conosce confini. I rapporti tra il nostro ministro e il governo americano non furono mai tanto stretti. »

— Leggiamo nel *Courrier* del *Siècle*:

« L'Inghilterra vien di conserva colla Francia e coll'Italia nell'applaudire al discorso del Re Vittorio Emanuele. »

Rispondendo poi ad una frase del *Morning Post* che disse « i segni del tempo essere volti alla pace, » il *Siècle* soggiunge:

« Fra i segni del tempo, quelli che a noi paiono più sicuri, mostrano il trionfo oggidì morale, materiale domani, del diritto dei popoli e del principio di nazionalità. »

— Domani, 27, si apre a Parigi la sottoscrizione al nuovo prestito austriaco, un fatto nuovo che alcun tempo addietro, dice il *Constitutionnel*, si sarebbe tenuto impossibile. Ieri l'*Opinion Nationale*, oggi la *Patrie* e il *Constitutionnel* hanno un articolo speciale su quel prestito; la *Patrie* così conchiude:

« Per quanto riguarda alla Francia, l'imprestito non sarebbe che un primo anello per stringere più intime relazioni coll'Austria, in attesa che un trattato di commercio, del quale si proseguono coi migliori auspicii le trattative, induca tra le due potenze quella reciprocità e solidarietà d'interessi che noi teniamo essere l'arra più salda dell'accordo tra i governi. »

— La *Corresp. prov.* del 22 pubblica un articolo dal quale risulta che per il momento non verrà fatta alcuna riduzione nell'effettivo dell'armata prussiana.

Parlando della voce che la Commissione militare avrebbe l'intenzione di trasportare gli stabilimenti marittimi della Prussia a Hærup-Haff, anzi che a Kiel, lo stesso foglio dice che dal mese d'agosto 1864 non si è più parlato di Hærup-Haff, benchè non sia stata ancora presa nessuna finale decisione.

Le voci di una modificazione ministeriale in Prussia sono prive di fondamento. (*Havas*)

— La *Gazzetta di Eckernfoerde* annunzia che è stata disciolta la direzione superiore delle Società nello Schleswig-Holstein, e che furono proibite sotto pena di amenda le riunioni dei loro membri. (*Id.*)

— Il maresciallo Narvaez è arrivato il giorno 21 a Madrid.

I progressisti di Barcellona non approvano l'astensione; essi hanno scelto il signor Madoz per candidato alla deputazione.

Le trattative per la conclusione di un trattato di commercio fra l'Italia e la Spagna saranno continuate a Madrid. (*Id.*)

— Si legge nella *Patrie* del 24:

« Veniamo assicurati che il gabinetto di Madrid sarebbe disposto ad accettare una mediazione europea nella sua vertenza col Chilì; ne sarebbe giunta oggi la notizia a Londra ed a Parigi.

« Sappiamo d'altronde che dal governo spagnuolo fu mandato per la via di New-York e Panama un dispaccio all'ammiraglio Pareja, comandante la squadra spagnuola a Valparaiso per renderlo informato dello stato delle cose ed ordinargli di sospendere qualunque attacco contro i porti della repubblica.

« Egli è pertanto probabile che venga firmato un armistizio a Santiago per la sospensione provvisoria del blocco e delle ostilità. »

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Dublino, 25.

Il capo dei Feniani, signor Stephens, evase dal carcere.

Nuova-York, 15.

Il presidente Johnson, onde mantenere la neutralità verso il Messico, proibì l'esportazione di munizioni per la frontiera messicana; proibì pure che si formino al confine compagnie armate.

Si ha da Matamoras in data del 30 ottobre, che continuano gli scontri fra gli imperiali ed i juaristi. Gli imperiali ricevettero rinforzi.

Torino, 25.

Rendita italiana fine novembre 64 75.

Roma, 25.

È avvenuto un conflitto a Collepece tra i briganti e una colonna di gendarmi di linea. I briganti furono dispersi; uno di essi fu fatto prigioniero.

Londra, 25.

Il Governo promise 1000 lire sterline a chi consegnerà il signor Stephens nelle mani delle autorità, e 800 sterline a chi denunzierà coloro che favorirono l'evasione. Le ricerche delle autorità sono attivissime. Tutte le strade ferrate sono rigorosamente sorvegliate.

Il *Times* annunzia che lord Loftus, attuale ambasciatore presso la Corte di Monaco, rimpiazzerà lord Napier a Berlino.

Il *Morning Post* crede che la nazione inglese sia indifferente alla riforma parlamentare.

Torino, 25.

Rendita italiana fine novembre 64 75.

Parigi, 25.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI.

	Nov. 24	25
Fondi francesi 3 0/0	68 67	68 82
Id. 4 1/2 0/0	97 20	97 10
Consolidati inglesi 3 0/0	88 1/8	88 1/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	64 75	64 70
Id. (fine mese)	64 82	64 75
Id. (fine pross.)	65 15	65 05
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	877	875
Id. italiano	—	415
Id. spagnuolo	475	473
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	211	211
Id. Lombardo-venete	402	395
Id. Austriache	411	411
Id. Romane	157	158
Obb. strade ferr. Romane	159	160
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	—

Brescia, 25.

Il principe Napoleone è qui arrivato nel più stretto incognito. Visitò le chiese, la biblioteca, il museo e il cimitero. Ripartì per Milano. Tutte le autorità civili e militari gli andarono incontro alla stazione della ferrovia.

Parigi, 26.

Leggesi nel *Moniteur* in data di Valparaiso 12:

Da ambe le parti furono sospese le ostilità per non compromettere le probabilità di una mediazione.

Londra, 26.

Le ultime notizie della Giamaica recano che l'insurrezione è completamente repressa.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO LA PERGOLA, ore 7 1/2 — 1° 3° e 5° atto dell'opera: *Roberto il Diavolo* — Ballo: *Neda*.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 1/4 — La drammatica compagnia diretta da Alamanno Morelli rappresenta: *La rivincita*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze

Nel giorno 24 novembre.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 760,0	mm 759,0	mm 759,8
Termometro centigrado	15,5	15,0	12,5
Umidità relativa	86,0	86,0	90,0
Stato atmosferico	nuvolo	nuvolo	nuvolo
Vento direzione / forza	S debole	O debole	O debole

Temperatura { Massima + 17,5 / Minima + 11,3 }
Minima nella notte del 25 novembre + 13,0.

Nel giorno 25 novembre.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 758,7	mm 756,9	mm 757,4
Termometro centigrado	15,0	15,5	12,5
Umidità relativa	90,0	85,0	90,0
Stato atmosferico	nuvolo	nuvolo sereno	nuvolo sereno
Vento direzione / forza	SE debole	SE debole	SE debole

Temperatura { Massima + 18,8 / Minima + 13,0 }
Minima nella notte del 26 novembre + 8,8

AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE
DI BARI DELLE PUGLIE

AVVISO D'ASTA.

Si previene il pubblico che alle ore 11 a. m. del giorno 22 dicembre 1865 si procederà in questa casa comunale allo esperimento d'asta per la concessione dell'illuminazione notturna della città col metodo del gaz-luce.

Tutti i materiali e le opere necessarie per l'impianto dello stabilimento e di quant'altro occorre per la detta illuminazione saranno a carico ed a tutte spese del concessionario.

La concessione s'intenderà fatta per la durata di anni 60, elassi i quali il concessionario consegnerà al municipio, che ne diverrà padrone, tutti i materiale relative opere in ottimo stato di servizio.

L'asta verrà aperta sul prezzo di centesimi 24 a metro cubo di gaz depurato per la illuminazione pubblica ordinaria; di centesimi 28 per quella pubblica straordinaria e luoghi coverti; di centesimi 30 per i pubblici stabilimenti; di centesimi 36 per lo interno del teatro; e di centesimi 40 per i privati.

Le offerte in ribasso seguiranno però sul prezzo della sola illuminazione pubblica ordinaria, intendendosi già che dette offerte in diminuzione non potranno essere minori dell'uno per cento.

La concessione si effettuerà ad estinzione di candela vergine, e sotto l'osservanza di tutte e singole le condizioni stabilite con i capitoli d'oneri contenuti nella deliberazione consigliare del giorno 7 ottobre 1865, della quale è data facoltà a chiunque di prendere conoscenza in questa segreteria comunale.

I fatali pel ventesimo sono stabiliti per 15 giorni, quali scadranno col mezzodì del giorno 7 gennaio 1866.

Saranno ammesse a far partito le persone che garentiranno le loro offerte col deposito in danaro od in cedole dello Stato al portatore della somma di lire 30,000.

Si dichiarano a carico del deliberatario tutte le spese degli atti, loro copie, bollo, e registro.

Bari delle Puglie, 21 novembre 1865.

Il segretario comunale
G. Luciani.

1775

CASSA MOBILIARE
DI CREDITO PROVINCIALE E COMUNALE

Il Consiglio d'amministrazione invita i signori azionisti che non avessero finora eseguito il secondo od il terzo versamento, di lire cento caduno, esigibili a norma degli statuti, a voler effettuare tali versamenti nel corso del mese di dicembre prossimo venturo, prevenendoli che, passato questo termine, si provvederà a norma dell'articolo 13 degli statuti.

Questi versamenti saranno ricevuti nelle Casse della Società:

a Torino, via San Filippo, n° 2;

a Parigi, via della Victoire, n° 51,

e presso tutti i banchieri corrispondenti della Cassa mobiliare;

Sotto la deduzione del vaglia d'interesse scadente il 1° gennaio 1866, cioè di:

L. 3 75 per le azioni in ritardo del 2° e del 3° versamento; e di

L. 6 25 per le azioni in ritardo del 3° versamento soltanto. 1777

CASSA MOBILIARE
DI CREDITO PROVINCIALE E COMUNALE

Per evitare qualsiasi sorpresa a danno dei terzi e pel proprio decoro, il Consiglio d'amministrazione previene il pubblico che con deliberazione dei 30 ottobre ultimo scorso, ha revocato dalle funzioni d'ispettore generale il signor CARLO BUREAU, nativo di Nancy (Francia). 1776

Firenze. - NUOVE PUBBLICAZIONI. - G. Barbèra.

STORIA DELLA MONARCHIA PIEMONTESE di Ercole Ricotti — Quattro volumi: dal Regno di Carlo III al Regno di Carlo Emanuele I. — Prezzo d'ogni volume . . . . L. 4 —

CONFESSIONI DI UN METAFISICO per Terenzio Mamiani. — Due volumi. — Vol. I: Principii di Ontologia. — Vol. II: Principii di Cosmologia. — Due grossi volumi . . . . L. 10 —

TRAGEDIE, DRAMMI E CANTATE di Vincenzo Monti, con appendice di versi inediti o rari, a cura di G. Carducci. — Un volume. — (Collezione Diamante) costa . . . . L. 2 25

SAGGIO STORICO SULLA RIVOLUZIONE DI NAPOLI, (1799) di Vincenzo Coco, premessavi la Vita dell'autore, scritta da Mariano d'Ayala. — Un volume con ritratto. — (Collezione Diamante) . . . . L. 2 25

POESIE LIRICHE, SERMONI E POEMETTI di Gabriello Chiabrera, scelti da Filippo L. Polidori. - Un volume con ritratto. - (Collezione Diamante) L. 2 25

NB. Le suddette opere saranno inviate franche a chi ne farà domanda all'editore G. Barbèra in Firenze e rimetterà il relativo *Vaglia*. 1598

RIVISTA TECNOLOGICA ITALIANA
GIORNALE TEORICO-PRATICO

di Chimica, Agricoltura, Industria, Arti e Commercio.

Prezzo d'associazione per tutta l'Italia *franco* di posta:

Per un anno lire 9 | Per sei mesi lire 5 | Per tre mesi lire 3.

Dirigersi con vaglia postale o francobolli in lettera affrancata alla Direzione della *Rivista Tecnologica Italiana*, via Goito, 9, Torino.

Dalla tipografia EREDI BOTTA
(TORINO, via D'Angennes)

Si sono pubblicate e trovansi vendibili:

Le Leggi ed il **Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile pel 1865** — Prezzo L. 1 60.

Le Leggi ed il **Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati** — Prezzo L. 1 20.

Le Leggi ed il **Regolamento per l'esecuzione del Conguaglio dell'imposta fondiaria nel compartimento catastale di Piemonte e di Liguria pel 1865** — Prezzo L. 1 20.

CUI VANNO UNITI I RELATIVI MODULI

Contro *vaglia* postale corrispondente, diretto alla suddetta Tipografia, si spediranno le dette Leggi in tutte le provincie del Regno.

PUBBLICAZIONI DEL GIORNALE *IL PIRATA*

ELOGIO
AL COMMENDATORE FELICE ROMANI
DEDICATO
AI CULTORI DELLE LETTERE ITALIANE
dal cav.
DOTTOR FRANCESCO REGLI.

Si vende in Torino presso gli uffici dei giornali *Il Conte Cavour* e *Il Pirata*, in Milano presso l'editore Francesco Lucca.

Prezzo: lire 1 20.

FIRENZE VIA CASTELLACCIO 20 — **EREDI BOTTA** — TORINO VIA D'ANGENNES 5

Manuale Pratico di Medicina Legale
DI
G. L. CASPER

PRIMA TRADUZIONE DAL TEDESCO AUTORIZZATA DALL'AUTORE
del Dottore EMILIO LEONE
con aggiunte del cavaliere CARLO DEMARIA

Opera utile a tutti i Medici specialmente condotti, ai Magistrati ed agli Avvocati.

Due volumi — Prezzo lire **10.**

CODICE PER LA MARINA MERCANTILE
DEL REGNO D'ITALIA

CORREDATO DELLA RELAZIONE DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

fatta a S. M. in udienza del 25 giugno 1865

EDIZIONE IN 16° — PREZZO: centesimi **60.**

RELAZIONI E DISCUSSIONI
FATTE
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
INTORNO

all'Unificazione Legislativa del Regno
ALL'ESTENSIONE DEL CODICE PENALE ALLA TOSCANA
ED

ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE
Due volumi in 4° grande — Prezzo L. 9.

RICORDI BIOGRAFICI
e Carteggio
DI
VINCENZO GIOBERTI
Raccolti per cura di GIUSEPPE MASSARI

Tre Volumi — *Prezzo L. 24.*

Dirigere le domande col relativo vaglia postale alla Tipografia BOTTA.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL
REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

Compresi i Rendiconti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

I soli Rendiconti della Camera dei Deputati formarono quest'anno un volume in foglio da 3 colonne di circa 1600 pagine.

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno	46	24	13
Svizzera . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) . »	52	27	15
Inghilterra e Belgio . . . »	122	71	37
Francia, Austria e Germania	82	48	27

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie costano 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20 — Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono dalla Tipografia **Eredi Botta**, Firenze, via del Castellaccio, 20, e Torino via D'Angennes, 5.

A Napoli dalla Libreria Scolastica Nazionale di G. Madia e da De Angelis Libraio-Editore.
» Milano dalla Libreria Brigola e dall'Agenzia Sandri.
» Genova dalle Librerie Fratelli Beuf e Figli di G. Grondona.
» Livorno da Meucci Giuseppe e Meucci Francesco.
» Pisa da Federighi Giuseppe.
» Siena da Porri Onorato, Rovai Provenzano, Gati Ignazio e Mazzi Ferdinando.
» Lucca da Grassi Eredi e da Grassi Giocondo.
» Pistoia da Biagini Modesto.
» Pescia da Papini Francesco.
» Prato da Ballerini Sabatino.
» Cortona da Mariottini Angelo.

MILANO — Premiato Stabilimento dell'editore E. Sonzogno — FIRENZE

Al 1° di dicembre 1865 vedrà la luce in Milano
il primo numero del nuovo Giornale mensile

IL TESORO DELLE FAMIGLIE
GIORNALE ISTRUTTIVO PITTORESCO

20 pagine di testo con illustrazioni, tavole colorate, disegni artistici, acquerelli, musica, ecc.

Per sole **L. 16** all'anno

TESTO. — Articoli di educazione ed istruzione, di igiene ed economia domestica, di gastronomia casalinga, consigli sul governo della casa e sul modo di ben condursi in società, dettati alle madri, alle spose ed alle fanciulle. Articoli di storia naturale, scienza dilettevole, curiosità storiche, biografie, amena letteratura, poesie, belle arti, viaggi, rivista delle mode, guida a tutti i lavori femminili, come: ricami bianchi, ricami in seta, tappezzerie, *tricots*, *crochets*, al filetto, *guipures*, fiori artificiali in carta ed in lana, mosaici, lavori in *verronerie*, lavori in paglia, frangie, ghiande ed ogni sorta di lavori d'eleganza con spiegazioni facili, corredate d'apposite vignette. — Racconti e novelle scelte e morali. — Rudimenti di disegno, di pittura all'orientale, all'acquerello, ecc. Giuochi di pazienza. Ricette d'ogni genere. Sciarade e rebus, ecc.

ILLUSTRAZIONI. — Figurini colorati delle mode. — Tavole colorate di confezioni. — Tavole colorate di lavori al *satin piqué* con imitazioni di *guipure*. — Tavole colorate per lavori in tappezzeria. — Tavole di ricami pei lavori in tappezzeria. — Tavole di ricami di lavori all'uncinetto, al *crochet*, ecc. *Patrons* di oggetti di abbigliamento, cappellini, cuffie, manicotti, acconciature. — Disegni artistici. — Acquerelli. — Seppie. — Vignette dei lavori d'eleganza. — Musica. — Calendario pel nuovo anno, ecc., ecc.

PRINCIPALI ARTISTI ILLUSTRATORI

Cav. Guido Gonin — Giulio Gorra — Fontana fratelli — F. Bignami — Pessina — E. Perotti, ecc.

PREZZO D'ABBUONAMENTO

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Franco di porto in tutto il Regno	L. 10	L. 5 50	L. 3 »
Id. per la Svizzera	» 11	» 7 »	» 3 50
Id. per le Provincie Venete	» 14	» 7 50	» 4 »

Per abbuonarsi basta inviare un vaglia postale dell'importo relativo all'editore *Edoardo Sonzogno* a Milano od alla Casa Succursale in Firenze, via Fiesolana, n° 54. 1706

SOCIETÀ ANONIMA
PER LA VENDITA DEI BENI DEL REGNO D'ITALIA
RAPPRESENTATA DALLA
DIREZIONE DEMANIALE DI BARI

AVVISO D'ASTA.

Vendita di beni demaniali autorizzata colla legge 21 agosto 1862, n° 793.

Il pubblico è avvertito che alle ore 9 antimeridiane del giorno 18 del mese di dicembre prossimo venturo si procederà nell'uffizio di questa Direzione demaniale, con intervento ed assistenza del signor direttore del demanio, o di chi ne farà le veci, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo migliore offerente dei beni demaniali distinti in n° 3 lotti descritti nell'elenco n° 13, pubblicati nel *Giornale di Napoli* del giorno 1° agosto 1865. Quale elenco, assieme ai relativi documenti, trovasi depositato nell'ufficio suddetto.

I beni che si pongono in vendita sono situati come appresso descritti.

IN ANDRIA — LOTTO 2.

Parte della tenuta denominata *Murge di Toro*, di natura erbosa boscosa, con fabbricato cronico composto di un locale diviso in due, ed uno stanzino a volta per abitazione, e di un lamione anche a volta, due peschiere ed un pozzo. È distinto in catasto coi numeri 89 e 88 parte, sezione *D*, art. 287; superficie, misura locale, versure 37 e c. 12, ettari 45, are 26 e centiare 82.

LOTTO 3.

Parte della tenuta denominata *Murge di Toro*, di natura erbosa boscosa, con fabbricato detto *Pasticchia del Trullo*. È distinto in catasto col n° 88 parte, sezione *D*, art. 287; superficie, misura locale, versure 109, 87, ettari 113, are 96 e centiare 77.

LOTTO 4.

Parte della tenuta detta *Murge di Toro*, di natura erbosa boscosa, con pozzo. È distinta in catasto con parte del numero 88, sezione *D*, art. 287; superficie, misura locale, versure 90, 84, ettari 100, are 75, centiare 60.

L'asta sarà aperta sui prezzi seguenti d'estimo, e nel caso venisse presentata qualche maggiore offerta prima dell'apertura degli incanti, l'asta sarà aperta sull'offerta istessa.

2° lotto . . . . L. 27771 50
3° lotto . . . . » 77128 83
4° lotto . . . . » 53559 67

Ogni offerta non potrà essere minore di lire 100.

Per essere ammessi a prendere parte dell'asta, gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degli incanti depositare nella Cassa dell'ufficio del Registro di questo capoluogo, o a mani del segretario della Direzione all'uopo incaricato, in danaro o in titoli di credito, una somma corrispondente al decimo del valore estimativo dei vari lotti, al cui acquisto aspirano.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale, di cui sarà lecito a ciascuno di prendere visione nel suddetto ufficio di Registro, alle quali l'aggiudicatario si dovrà strettamente attenere — Gl'incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara, e l'aggiudicazione sarà definitiva.

Entro 15 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà pagare la prima rata del prezzo dello stabile, e l'intero ammontare dei relativi accessorii.

Sarà in facoltà dell'aggiudicatario di richiedere la stipulazione del contratto, le cui spese saranno a carico dello stesso, compresa quella di una copia autentica da rilasciarsi all'amministrazione demaniale.

Gli atti d'incanto, ed il contratto di vendita sono esenti da qualunque tassa proporzionale e saranno sottoposti al solo dritto fisso di una lira per ogni aggiudicazione.

Il pagamento di questo dritto e delle spese di aggiudicazione sarà a carico del compratore.

Infine si richiama la particolare attenzione degli acquirenti sulle facilitazioni di pagamento accordate con l'articolo 15 del capitolato generale.

Dalla Direzione delle tasse e del demanio
Bari, 15 novembre 1865.

Il segretario
Sale.

1783

FRATELLI PELLAS EDITORI
Firenze, Borgo Ognissanti — Genova, Piazza S. Marta

IL
CORRIERE MERCANTILE
GIORNALE
POLITICO E COMMERCIALE
ANNO XLII

Questo giornale, del più grande formato, è da 17 anni organo dell'opinione costituzionale unitaria in Genova; tratta con assidua cura la quotidiana polemica, e con diligenza raccoglie la cronaca politica dalle migliori fonti e da proprie corrispondenze; discute tutte le importanti questioni economiche ed amministrative; offre amplissimi ragguagli commerciali, bancari e marittimi.

Condizioni d'abbonamento (*franco di porto*)

PER LA TOSCANA

Anno, Lire 50. — Semestre, Lire 26. — Trimestre, Lire 14.

NB. Le associazioni si ricevono dai suddetti editori in Firenze, via Borgo Ognissanti, palazzo Bonaini, presso il Prato.

Firenze — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.